

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"SPERONE 167 ETS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE e SEDE

Articolo 1

A norma del D.Lgs 117/17 (nel prosieguo del presente statuto anche citato come CTS quale acronimo di Codice del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione denominata **"SPERONE 167 ETS"**. Ai sensi dell'art. 12 del CTS, l'ente si obbliga all'uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, della locuzione "ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

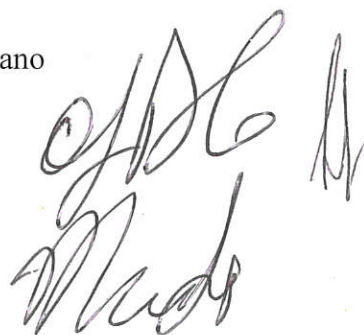
Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Palermo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà, con delibera degli organismi direttivi, istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero. L'Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - FINALITÀ e ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Finalità

L'Ente non ha fini di lucro, opera per esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs 117/17 e ss.mm., agendo nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati ed ha una struttura democratica. L'ente è regolato dal presente statuto e opera nei limiti del CTS, del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.



Articolo 4 – Scopo e Oggetto

Lo scopo principale dell'associazione è quello di creare una comunità che promuova e valorizzi l'arte pubblica come motore del cambiamento della comunità stessa. L'ente si auspica di definire un prototipo di alleanza creativa che attinge dalle competenze individuali e dalla diversità dei soggetti che la compongono per restituirne i frutti alla comunità locale, sperimentando pratiche di partecipazione e condivisione fondate sul potere generativo di tutte le arti. L'ente, al fine di realizzare i propri scopi non può prescindere, pertanto, dall'implementazione di attività di tutela e valorizzazione della cultura e dell'arte in generale, nonché da azioni di contrasto alla povertà educative, intesa in senso lato. L'associazione, infatti, opera, in via principale, in territori a rischio pertanto, intende adoperarsi per fornire un sostegno alla crescita di bambini, giovani e famiglie al fine di garantire e tutelare i diritti, le opportunità e il futuro di questa comunità. L'Ente, inoltre, intende impegnarsi per garantire una costante presenza delle istituzioni in queste aree a rischio al fine di favorire e garantire la presenza di servizi adeguati con presidi sanitari, sportivi e di supporto sociale per la comunità. L'Associazione si impegna, altresì, nella promozione, divulgazione, accessibilità, conoscenza e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturalistico attraverso attività educative, culturali, sociali, civiche e di cittadinanza attiva volte a ridurre le disuguaglianze sociali e consentire il recupero di aree della città in condizioni di degrado al fine di restituirle alla libera fruizione della comunità locale. L'Associazione, infatti, attraverso attività culturali e socio-educative, di partecipazione democratica e cittadinanza attiva, intende sensibilizzare la comunità locale alla salvaguardia del proprio territorio e del patrimonio culturale e naturale da restituire ai cittadini e da trasmettere alle nuove generazioni. L'Ente promuove, infine, la parità di genere, il multiculturalismo e il valore della diversità. Promuove il consumo critico nelle sue diverse forme, l'agricoltura biologica, il riciclo e tutti

A ry

GB

OFAC
M. S.

gli stili di vita sostenibili. Promuove lo sviluppo dell'ospitalità diffusa, del turismo di comunità che favorisce l'educazione all'accoglienza e alla diversità, promuove il rispetto delle differenze, l'incontro con l'altro, l'inclusione dei migranti e di soggetti vulnerabili.

Articolo 5 – Attività di interesse generale

Le attività di interesse generale attraverso cui l'Associazione intende perseguire le proprie finalità, a norma dell'art. 5 del CTS, sono:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lettera a) del CTS);
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lettera d) del CTS);
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art. 5 lettera f) del CTS);
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 lettera i) del CTS);
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lettera l) del CTS);
- 6) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento

AS

GB

AS
MB

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 lettera e) del CTS);

- 7) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lettera z) del CTS);
- 8) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lettera k) del CTS);
- 9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lettera v) del CTS);
- 10) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5 lettera j) del CTS);
- 11) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 lettera n) del CTS);
- 12) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lettera p) del CTS);
- 13) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 lettera q) del CTS);
- 14) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 lettera s) del CTS);
- 15) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.

15

15

GB

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

5 lettera t) del CTS);

Articolo 6 - Attività diverse

L'ente potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale (art. 5 dello statuto), secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni e/o enti nazionali e internazionali che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, essa può compiere tutte le operazioni comunque connesse ai propri scopi, compresa la possibilità di affidare ai propri soci l'esecuzione di specifici incarichi retribuiti nel rispetto delle vigenti norme di legge per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con professionisti specializzati, assumere personale e instaurare rapporti di collaborazione professionale nei limiti della normativa vigente.

Parimenti l'Associazione potrà mettere in atto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia, attività anche a rilevanza commerciale qualora siano strettamente connesse alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente statuto. L'Associazione potrà, quindi, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione ad associazioni analoghe.

Articolo 7 - Raccolta Fondi

PA

BS

GB

CFDG
Mud

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, l'attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Tale attività potrà essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità delle linee guida ministeriali, della Cabina di regia e del Consiglio Nazionale del Terzo settore.

TITOLO III - SOCI

Articolo 8 - Soci

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno preso parte e firmato l'Atto Costitutivo;
- Soci Ordinari. Sono Soci ordinari i soggetti o gli enti che aderiscono all'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota annuale stabilita dal Consiglio stesso. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza dell'Associazione e delle attività dalla stessa organizzate. Tutti gli associati, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, avranno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l'assemblea è chiamata a discutere ai sensi di legge, di statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo, la loro opera, competenze e conoscenze per il raggiungimento degli stessi.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

A

SS

GB

OGDGA
Mash

Articolo 9 – Modalità di ammissione del Socio

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta secondo le modalità indicate dallo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva tale deliberazione entro sessanta giorni. All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa che è fissata dal Consiglio Direttivo ed è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 10 – Diritti e Doveri dei Soci

 Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

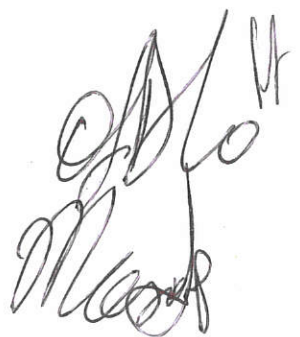
Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può al massimo rappresentare un altro socio per delega scritta conferitagli per una specifica assemblea. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto, tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, lealtà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. L'Associazione considererà causa espressa di esclusione qualsiasi comportamento sleale del socio volto a porre in essere comportamenti o attività concorrenziali rispetto agli scopi dell'Associazione.

GA

588

GB



Articolo 11 – Recesso ed esclusione dei Soci

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato cessa esclusivamente per: morte del socio, mancato pagamento della quota sociale - nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifesta ed il consiglio direttivo avvierà le procedure per deliberarne l'esclusione -, esclusione a cura del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza dei doveri previsti al superiore art. 10 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati o delle quote sociali, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Il recesso ha effetto immediato.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 13 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per

CA

18/8

GB

ASL
Mudis

verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 26 del CTS.

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente quando ne ravvisa la necessità; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. In tale caso essa dovrà aver luogo entro 30 giorni a partire dalla data in cui è stata presentata la richiesta e delibererà solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

L'assemblea deve essere convocata, mediante e-mail e/o lettera cartacea e/o affissione di avviso presso la sede sociale e le sedi operative, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, specificando la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le adunanze possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché i soci vengano informati in merito allo strumento scelto per effettuare la riunione, che possa essere loro permesso di verificare la regolarità della costituzione e sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno disponendo, altresì, di tutta la documentazione eventualmente necessaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene

GA

BF

GB

GB
M. M.

sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Presidente, raccolto in un Libro Verbali, nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

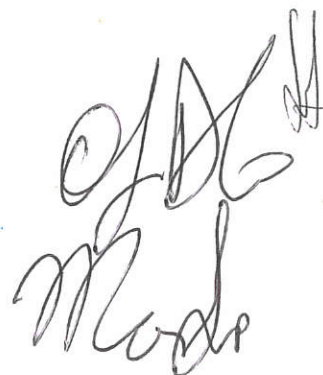
L'Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;
- h) tutte le questioni attinenti la gestione sociale e il regolamento dei lavori assembleari.

Compiti dell'assemblea straordinaria sono: l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e lo scioglimento dell'Associazione col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 14 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo scelto tra i soci dell'Associazione eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri, che ha durata di due anni. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.



Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore (CTS), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente: che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa, il quale convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo ove necessario incarichi e procure;
- Vicepresidente: che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Segretario: che cura ogni aspetto amministrativo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente e può essere richiesta da almeno un terzo dei membri dello stesso; in quest'ultimo caso deve essere convocata entro 10 giorni.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Compiti del Consiglio direttivo:

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- predisporre i documenti contabili di bilancio a norma del presente statuto;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.



Anche le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi in modo non contestuale con le medesime modalità descritte al superiore art. 12. Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e annotate nel relativo libro sociale.

Le cariche consiliari sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 15 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione secondo le previsioni dell'art. 30 del CTS. La nomina di detto Organo è facoltativa, ove non ricorra l'obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove l'ente sia tenuto a produrlo, sia redatto in osservanza delle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. L'Organo di controllo può essere monocratico e i componenti sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.2 del C.C.; agli stessi si applica l'art. 2399 del C.C.

1A

RS

GB

ODG
M. S. A.

Articolo 16 - Volontari

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita tuttavia è possibile erogare rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell'Associazione;
- da ricavi, contributi, proventi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti ed altre entrate comunque denominate;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio;

Il patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del CTS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono fonti di finanziamento dell'associazione:

- le quote sociali ed il tesseramento annuale dei soci;
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di eventuale attività commerciale;

CA

SR

GB

of DL
M. Casp

- i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- i contributi offerti dagli associati e da terzi soggetti e/o enti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- donazioni e lasciti in genere ricevuti da soggetti e/o enti;
- i contributi pubblici o privati, le erogazioni e donazioni in genere finalizzati all'attività, le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;
- i finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per la realizzazione di attività;
- ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Le quote associative sono annualmente stabilite dall'Organo direttivo, così come gli eventuali contributi straordinari.

L'organo Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 18 - Esercizio Sociale, Scritture Contabili e Bilancio

L'esercizio sociale ha durata compresa tra il giorno 1 Gennaio ed il giorno 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall'art.13 del CTS.

In caso di proventi da attività diverse, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella



relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I rendiconti e/o i bilanci di cui agli artt.13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi, inerenti all'esercizio precedente, devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o entro eventuali differenti termini che potranno essere previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. L'organo amministrativo è tenuto al rispetto degli eventuali termini di legge, ove previsti, per la predisposizione dei suddetti documenti e la trasmissione all'assemblea ordinaria dei soci per le relative delibere. Gli eventuali avanzi di gestione, non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta e devono essere impiegati ai fini della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19 – Bilancio Sociale

Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, l'associazione dovrà provvedere alla redazione e al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, che dovrà essere pubblicato sul sito dell'ente, seguendo le linee guida adottate con decreto ministeriale.

Articolo 20 – Libri Sociali obbligatori

Nella qualità di ente del terzo settore, l'organizzazione tiene i seguenti libri sociali

- Libro Soci – il libro è tenuto dall'organo amministrativo;
- Libro Verbali dell'Assemblea dei soci – il libro è tenuto dall'organo amministrativo;
- Libro Verbali del Consiglio Direttivo – il libro è tenuto dall'organo amministrativo;

A

SS

CS

AD
M
H

In caso di nomina dell'Organo di Controllo o di altri organi sociali il relativo libro delle adunanze è tenuto dall'organo di riferimento.

Articolo 21 – Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del CTS, l'ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del CTS.

TITOLO VI – MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 22 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio



Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art.9 del D.Lgs 117/17, pertanto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 23 – Modifiche statutarie

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza di due terzi dei soci ed a maggioranza dei presenti.



TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Palermo, 31 Luglio 2024

1. IGOR SCALISI PALMINTERI *Igor Scalisi Palminteri*
2. DANILO ALONGI *Daniilo Alongi*
3. GIULIA BRIGUGLIA *Giulia Briguglia*
4. LUCA LEPRE *Luca Lepre*
5. MASSIMILIANO LUPO *Massimiliano Lupo*
6. ANTONINO CARLOTTA *Antonino Carlotto*

